

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANENTE COMUNALE, MARTINAZZOLI, MANCINO, TANGA, RICCI, REBECCHINI, COLELLA, RIZZO, ACCILI, COLOMBO** Vittorino (V), **COSTA, DE CAROLIS, FRACASSI, GRAZIOLI, MAZZOLI, SANTONASTASO, SEGNANA, SCARDACCIONE, VERNASCHI, TREU e SANTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1976

#### Provvedimenti cautelari in materia di sospensione o revoca di licenze edilizie e pene accessorie per i contravventori

**ONOREVOLI SENATORI.** — Il disagio operativo, nel quale versano i sindaci dei comuni ove sorgono costruzioni edilizie non conformi ai progetti approvati o addirittura sprovviste di licenza edilizia o alterate durante l'esecuzione dei lavori, pone in rilievo l'obbligo di dotare i provvedimenti amministrativi, quali le ordinanze di sospensione o di revoca delle licenze concesse o di sospensione dei lavori per accertata infrazione dai competenti uffici tecnici comunali, di un mezzo coercitivo che raggiunga lo scopo di impedire il prosieguo delle opere.

È noto, infatti, che la procedura vigente in materia di revoca o sospensione di licenze edilizie o di sospensione dei lavori iniziati senza licenza non offre alcuna possibilità di immediata efficacia.

Il sindaco denuncia al pretore le infrazioni.

Il pretore è costretto, sia dalla mole di lavoro ordinario, sia dalla mancanza di mezzi strutturali, a non poter provvedere in via d'urgenza nei confronti del concessionario della licenza edilizia o di chi costruisce senza licenza, i quali, con l'avallo dell'impresa che esegue i lavori a scopo di lucro e del direttore dei lavori che realizza il suo guada-

gno, continuano ad eseguire la costruzione in spregio al provvedimento adottato dall'Autorità comunale.

Allo stato, il pretore deve istruire il processo e celebrare il giudizio: nelle more, data la tenuità delle sanzioni penali (in materia si tratta di arresto per breve tempo o di ammenda), la violazione edilizia è consumata e tutto ciò che avviene in prosieguo non retribuisce il danno commesso verso la comunità.

Allo scopo di ovviare all'inconveniente di vedere frustrato l'intervento del sindaco che, stando sul posto, ha possibilità di far controllare l'andamento delle costruzioni specialmente nelle zone di sviluppo turistico ed urbanistico, si rende necessario colpire con sanzioni adeguate coloro i quali commettono le infrazioni.

Tali sanzioni possono essere inflitte attraverso il conferimento al pretore del potere di sospendere con decreto dagli albi di iscrizione l'impresa e il direttore dei lavori che continuano le costruzioni dopo la notifica dell'ordinanza del sindaco di sospensione o revoca della licenza edilizia, come si propone con il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il sindaco che emana l'ordinanza di sospensione o revoca della licenza edilizia, previo accertamento dell'ufficio tecnico comunale, per constatata difformità di esecuzione dal progetto di costruzione approvato o emana l'ordinanza di sospensione di lavori in corso di esecuzione senza licenza edilizia, la comunica al pretore del mandamento per il procedimento penale e la notifica al titolare della licenza edilizia, al direttore dei lavori e all'impresa che li esegue.

Il pretore, espletate le sommarie indagini, con proprio decreto, sospende cautelativamente dall'albo professionale il direttore dei lavori per un periodo massimo fino a sei mesi e l'impresa fino ad un anno, comunicando la sospensione all'ordine o al collegio professionale di appartenenza per il direttore dei lavori e alla camera di commercio per l'impresa.

Quando nel corso dell'istruttoria o nel giudizio di primo grado si accerta che il fatto denunciato non sussiste o non costituisce reato o non è stato commesso da uno dei soggetti indicati nel comma precedente, il pretore provvede alla revoca del decreto.

A seguito di condanna per uno dei fatti indicati nel primo comma, il pretore, se pronunzia sentenza di condanna, deve applicare la pena accessoria della sospensione fino a sei mesi per il direttore dei lavori e fino ad un anno per l'impresa.